



Tribunale di Brindisi
Presidenza

N. 738 Prot.

Brindisi, 17/05/2016

O G G E T T O: Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari (Pratica n. 272/VV/2015 – delibera del CSM del 04/05/2016).

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Brindisi

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Brindisi

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile
Brindisi

Trasmetto direttiva emanata con riferimento alla delibera del CSM in oggetto menzionata per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la diffusione agli iscritti dei rispettivi ordini.

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Pappalardo



Tribunale di Brindisi

Presidenza

N. 738 Prot.

Brindisi, 16/5/2016

Ai Giudici addetti alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni immobiliari dottori S. Sales e G. Galiano e, p.c., ai Signori Giudici professionali ed onorari

OGGETTO: Nota P 8462/2016 in data 5/5/2016 del CSM.

Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari

Nella seduta dello scorso 4 maggio, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una importante delibera volta ad assicurare l'esigenza, particolarmente sentita, di garantire "l'adeguata rotazione degli incarichi conferiti dal giudice dell'esecuzione immobiliare... in quanto essa risponde a logiche di buona amministrazione e di trasparenza, evita incrostazioni di carattere clientelare e, soprattutto, assicura non soltanto l'effettività, ma anche l'apparenza di assoluta lontananza dell'attività del giudice da centri di interesse o, peggio ancora, da nefaste commistioni di interessi personali".

Nella citata delibera, il CSM ha inoltre precisato: che il disposto dell'art. 23 disp. att. c.p.c., pur essendo testualmente riferibile ai soli incarichi dei c.t.u., deve essere analogicamente applicato anche alle ipotesi di delega delle operazioni di vendita dei beni immobili; che, nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente

del Tribunale deve adottare una soluzione delle problematiche connesse all'interpretazione dell'art. 23 disp. att. c.p.c. che appaia in grado di assicurare una adeguata verifica in ordine alla equità della distribuzione degli incarichi; che periodo di riferimento del rispetto del limite del 10% degli incarichi conferiti deve ritenersi quello dell'anno solare.

Ritiene lo scrivente che la delibera del CSM in oggetto sia stata adottata al fine di rendere trasparenti i criteri di affidamento degli incarichi in materia di delega alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari e di garantire una equa distribuzione degli incarichi medesimi tra gli iscritti nei relativi elenchi. Tali finalità devono però essere temperate con quelle, di pari importanza, del rapido, efficace ed efficiente svolgimento delle procedure esecutive individuali, le quali ultime potrebbero essere pregiudicate dal conferimento degli incarichi ad una platea eccessivamente dilatata di professionisti, magari di non verificata competenza e capacità.

Allo stesso modo, deve essere rimarcato che il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è pur sempre un ausiliario del giudice, legato al medesimo da un rapporto di fiducia.

La nomina di un professionista incapace (anche se tempestivamente revocato) comporta una dilatazione dei tempi di definizione della procedura e rischia di avere conseguenze negative sui diritti e sulle aspettative dei creditori e dello stesso debitore esecutato.

Tanto premesso, per ciò che riguarda il Tribunale di Brindisi, occorre rilevare: che, a tale settore, risultano tabellarmente destinati due giudici togati; che nell'ultimo triennio il numero delle sopravvenienze delle procedure esecutive

immobiliari si è attestato sulla media annua di circa 400 affari; che la mera osservanza del disposto dell'art. 23 disp. att. c.p.c. comporterebbe una concentrazione, in capo ad ogni singolo professionista, di ben 40 deleghe annue, con la possibilità che vengano nominati soltanto 10 professionisti ogni anno solare; che, così disponendo, sarebbe eccessivo il numero di deleghe conferite ad ogni professionista, mentre risulterebbe palesemente assai ridotto il numero dei delegati nominati (a fronte di quelli iscritti nei relativi elenchi: 115 in quello dei commercialisti, 422 degli avvocati e 10 dei notai).

Sulla base di tali rilievi, si ritiene che le esigenze rimarcate dal CSM nella delibera sopra menzionata, contemperate con quelle di efficienza, rapidità ed efficacia dell'attività giurisdizionale nel settore indicato, possano essere garantite mediante il conferimento, da parte di ognuno dei due giudici dell'esecuzione, di non più di sette deleghe per anno solare allo stesso professionista.

Nel contempo, al fine di evitare che gli incarichi di maggiore valore economico si concentrino in capo agli stessi professionisti e che, attraverso tale via, risultino violate quelle esigenze di trasparenza ed equa distribuzione degli incarichi in capo agli stessi delegati, ogni giudice dovrà, per il futuro, evitare che il professionista cui siano stati liquidati compensi superiori ai 50.000 euro venga nominato, nell'anno decorrente dal superamento di tale importo, in altre procedure.

I giudici dell'esecuzione dovranno comunque evitare che gli incarichi aventi ad oggetto le deleghe delle operazioni di vendita nelle procedure esecutive

immobiliari di presumibile maggior valore economico vengano concentrate in capo agli stessi professionisti.

Resta salvo quanto già disposto nella riunione ex art. 47 quater ord. giud. dello scorso 9/2 in tema di incarichi professionali nell'ambito di procedure concorsuali.

Per l'effetto, premesso che presso questo tribunale vengono nella media dichiarati cinquanta fallimenti all'anno, mentre dal 2014 sono state introdotte complessivamente 24 domande di concordato preventivo (cui sono seguiti 23 provvedimenti di omologazione), si ribadisce che nessun professionista potrà essere nominato curatore in più di due procedure fallimentari all'anno (preferibilmente aventi diversi giudici delegati) ed in più di un concordato preventivo ogni due anni.

Si raccomanda ai signori giudici dell'esecuzione il puntuale rispetto di tali disposizioni, fermo restando il dovere di vigilanza demandato, ex 179 quater disp. att. c.p.c. allo scrivente.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Alfonso Pappalardo
